



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Paola Montanari Presidente

dott. Antonella Allegra Consigliere

dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2555 del Ruolo Generale dell'anno 2019,
promossa da

Parte_I nato a Modena il 4 febbraio 1965, con il patrocinio
dell'avv. Andrea Lipparini

- appellante -

Contro

CP_I nata a Modena il 21 agosto 1965 e residente a Serramazzoni (MO) via Lanfranchi
433, con il patrocinio dell'avv. Stefano Venuta e dell'avv. Elisa Baldaccini.

- appellata -appellante incidentale

IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 717/2019 pubblicata il 13 maggio 2019 del Tribunale di
Modena.

CONCLUSIONI

Per *Parte_1* come da note scritte depositate il 13 febbraio 2023

Per *CP_1* come da note scritte depositate il 10 febbraio 2023;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_2 ha introdotto, con atto di citazione notificato il 16 ottobre 2015, dinanzi al Tribunale di Modena, il giudizio di merito, successivo alla fase cautelare relativa ad opposizione ex art. 615 comma 2 c. p. c., proposta nei confronti di *CP_1*, deducendo, nella sostanza, che quest'ultima non aveva diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in forza del titolo esecutivo e del precetto notificatogli, in quanto il provvedimento e l'atto predetti sarebbero stati resi inefficaci dai Giudici dinanzi ai quali erano stati impugnati.

CP_1 si è costituita per resistere all'opposizione.

Il Tribunale di Modena, con sentenza n.717/2019, pubblicata il 13 maggio 2019, ha rigettato l'opposizione, compensando integralmente le spese.

Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:

-che il titolo sul quale si fondava il pignoramento riguardava il contributo per il mantenimento dei figli minori per il periodo compreso tra ottobre 2011 e ottobre 2014, in forza del decreto della Corte di Appello di Bologna n.722/08, seguito da decreto n. 37/2017, sempre della medesima Corte di Appello, che aveva disposto la revoca dell'obbligo, in capo al *Parte_1*, di corrispondere il contributo per il mantenimento delle figlie;

- che, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, come nel caso di specie, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata poteva essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne avessero determinato l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituissero il contenuto, essere fatti valere, ove ancora possibile, nel corso del processo nel quale il provvedimento era stato emesso;

-che doveva, ancora, essere sottolineato che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, non potevano proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili, invece, con specifici mezzi di impugnazione;

- che, nel giudizio di opposizione, non potevano essere proposte le questioni sostanziali dedotte dall'opponente, ivi compresa quella della restituzione dei mobili di antiquariato che, a detta di quest'ultimo, sarebbero stati trattenuti dall'opposta;

- che l'opposizione non poteva, pertanto, trovare accoglimento;

-che, tenuto conto della posizione delle parti, della motivazione della sentenza e delle ulteriori pronunce giurisprudenziali riguardanti l'opponente e l'opposta, sussistevano giusti motivi di opportunità per compensare integralmente le spese di lite.

2-Avverso la predetta sentenza ha proposto appello *Parte_I*, affidandolo a tre motivi.

Ha resistito all'appello *CP_I*, che ha anche proposto appello incidentale.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione "cartolare", con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.

3- Osserva, innanzitutto, la Corte che non può essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello di *Parte_I*, sollevata dalla *CP_I* ai sensi dell'art.348 bis c. p.c., essendo stata superata la fase processuale (udienza di trattazione ex art.350 c. p. c.) deputata all'esame di tale eccezione.

4- I primi due motivi del gravame di *Parte_I*, con i quali quest'ultimo ha dedotto, nella sostanza, l'insussistenza del credito azionato da *CP_I*, per contributo per il mantenimento delle due figlie, nascente da decreto di questa Corte del 11 dicembre 2008, possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione.

Premesso che risultano totalmente estranee al giudizio di opposizione all'esecuzione, come pure sottolineato dal Giudice di prime cure, le questioni riguardanti la restituzione di mobili o la

destinazione che la CP_2 ha impresso al contributo per il mantenimento delle figlie erogate dall'appellante, va detto che l'impugnazione di Parte_1 è fondata nei limiti che verranno appresso evidenziati.

Giova, in proposito, ricordare, innanzitutto, che Parte_3 ha avviato azione esecutiva, con pignoramento presso terzi, per ottenere la riscossione coattiva del credito, avente ad oggetto il contributo mensile per il mantenimento delle figlie, nascente dal decreto di questa Corte di Appello del 11 dicembre 2008, relativo al periodo intercorrente tra l'anno 2011 e il mese di ottobre del 2014.

Orbene, come emerge dai documenti in atti, l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, posto a carico del Parte_1 dal provvedimento da ultimo menzionato, è stato revocato con decreto di questa Corte – Sezione Civile per i Minorenni del 15 dicembre 2016- 10 febbraio 2017, a far data dalla mensilità successiva al settembre 2012 (tenuto conto della circostanza che la domanda di revoca del contributo in questione era stata presentata dal Parte_1 al Tribunale per i Minorenni, che aveva emesso il decreto del 30 ottobre 2014, riformato dalla Corte di Appello con il decreto del 15 dicembre 2016- 10 febbraio 2017 in precedenza richiamato, solo nel settembre 2012).

Preme sottolineare soltanto che la Corte di Appello ha posto a carico della CP_1 l'obbligo di versare al Parte_1 un contributo per il mantenimento delle figlie a decorrere dal 10 febbraio 2017 e che la questione, peraltro solo genericamente prospettata dall'appellante principale, relativa ad eventuali inadempienze della CP_1 alla statuizione suddetta è irrilevante in questa sede.

5-In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello di Parte_1 e in riforma della sentenza di primo grado, va parzialmente accolta l'opposizione all'esecuzione, avviata con pignoramento presso terzi eseguito da Parte_3 il 12 giugno 2015, proposta in primo grado dall'appellante, dichiarando che l'appellata ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, relativamente al credito per il contributo mensile per il mantenimento delle figlie, fino alla mensilità di settembre 2012.

6- La reciproca soccombenza induce all'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi, con la conseguenza che devono considerarsi infondati il terzo motivo del gravame di [...]

Parte_I e l'appello incidentale di CP_I , con i quali è stata censurata la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di primo grado, adottata dal Giudice di prime cure.

7-- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di CP_I , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, **ove dovuto**, previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione assorbita o disattesa:

I-In parziale accoglimento dell'appello di Parte_I e in riforma della sentenza 717/2019 pubblicata il 13 maggio 2019 del Tribunale di Modena, accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione, avviata con pignoramento presso terzi eseguito da Parte_3 il 12 giugno 2015, proposta in primo grado dall'appellante, dichiarando che l'appellata ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, in forza del provvedimento della Corte di Appello di Bologna del 11 dicembre 2008, relativamente al credito per il contributo mensile per il mantenimento delle figlie fino alla mensilità di settembre 2012;

II- Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi;

III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, di CP_I , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, **ove dovuto**, previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 29 dicembre 2023

Il Consigliere estensore

Rosario Lionello Rossino

Il Presidente

Paola Montanari